

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2011 del 21/04/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CARINI GABRIELE - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DEL TORRENTE NURE IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - USO: AGRICOLO - CODICE PROCEDIMENTO: PC20T0043 (EX PC 04T0042) - SINADOC: 28036/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2143 del 21/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno APRILE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – CARINI GABRIELE - CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DEL TORRENTE NURE IN CO-
MUNE DI VIGOLZONE (PC) – CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - USO:
AGRICOLO - CODICE PROCEDIMENTO: PC20T0043 (EX PC 04T0042) - SINA-
DOC: 28036/2020.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/02/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii. “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per

la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. 4531 del 02/05/2013 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna con la quale è stata rilasciata al sig. Carini Gabriele, residente in Comune di Vigolzone (PC), Località Carmiano (C.F.: CRNGRL51E04Z114E), la concessione (codice procedimento PC04T0042) per l'occupazione di un'area demaniale ubicata in Comune di Vigolzone (PC), Località Carmiano, sponda sinistra del Torrente Nure, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 35, fronte mappali 241 e 48, per uso agricolo/orto domestico, con scadenza il 01/05/2019;

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza della suddetta concessione, e, cioè, entro il 01/05/2019, il signor Carini Gabriele non ha presentato domanda di rinnovo;

VISTA l'istanza del 28/10/2020 (assunta al prot. ARPAE con il n. 155924 in pari data), integrata con documentazione pervenuta in data 09/12/2020 (ed assunta al prot. ARPAE con il n. 177607 in pari data), ed in data 02/02/2021 (assunta al prot. ARPAE con il n. 16887 in data 03/02/2021), con la quale il sopracitato signor Carini Gabriele, ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., la concessione per l'occupazione dell'area demaniale ubicata in sponda sinistra del Torrente Nure in Comune di Vigolzone (PC), Località Carmiano, identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 35 fronte mappali 241 e 48 (area oggetto dell'analogha concessione rilasciata al Sig. Carini Gabriele con il so-

pra richiamato atto n. 4531 del 02/05/2013), per uso agricolo con ricovero per attrezzi ed animali (ad uso familiare);

DATO ATTO che, in corso di istruttoria tecnico amministrativa, si è provveduto a verificare e ridefinire l'estensione della superficie demaniale occupata, che ora risulta pari a 4.500,00 m²;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 23/12/2020 sul BURERT (parte seconda) n. 442, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole con prescrizioni espresso, per quanto di competenza dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza (nota assunta al prot. ARPAE con il n. 56605 del 13/04/2021);
- che, nel corso dello svolgimento dell'istruttoria tecnico amministrativa, il Comune di Vigolzone con nota assunta al prot. ARPAE con il n. 28153 del 23/02/2021 ha comunicato quanto segue:
 - *“si esprime parere favorevole alla concessione d'uso dei terreni demaniali oggetto dell'istanza del Signor Carini Gabriele limitatamente all'utilizzazione dell'area per usi agricoli ritenendo che lo scopo sia compatibile con la pianificazione urbanistica, facendo presente nel contempo che l'area risulta ricompresa in zone che lo strumento urbanistico classifica come non edificabili”.*

DATO ATTO che:

- a seguito del suddetto parere espresso dal Comune di Vigolzone prot. ARPAE n. 74726/2021, si è provveduto a comunicare, con nota protocollo ARPAE n. 74726 del 12/05/2021, al sig. Carini Gabriele il preavviso di diniego parziale dell'istanza (limitatamente al ricovero per attrezzi ed animali) ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.e ii , invitandolo a fornire eventuale ulteriore documentazione o osservazioni in merito, tali da consentire la rivalutazione dell'istanza medesima;
- nei termini previsti dall'art.10 bis della L. n. 241/1990 il medesimo sig. Carini non ha provveduto trasmettere osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

DATO ATTO INOLTRE che:

- dall'esame della documentazione agli atti (in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente in parola il 17/01/2022 (ed assunta al prot. ARPAE con il n. 6977 del 18/01/2022) è emerso che il signor Carini Gabriele ha occupato l'area demaniale per uso agricolo e con ricovero per attrezzi e animali in assenza di provvedimento concessorio;
- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, al sig. Carini Giuseppe è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento n. 25 del 02/02/2022 per violazione dell'art. 21, comma 1) della L.R. n. 7/2004 ss.mm. e ii.;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per gli indennizzi risarcitori, per l'occupazione abusiva dell'area demaniale, e per i canoni fino all'anno 2022;
- ha versato la somma pari ad € 250,00 a titolo di deposito cauzionale (€ 150,00 in data 29/04/2013 in occasione dell'atto di concessione sopra richiamato l'atto n. 4531 del 02/05/2013 ed € 100,00 in data 19/04/2022);
- corrispondendo quanto dovuto, ha provveduto inoltre ad estinguere la sanzione elevata per illecito amministrativo con il succitato verbale n. 25/2022;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC-Demanio idrico - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE dell'Emilia Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARP AE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, di accogliere, la richiesta di occupazione dell'area demaniale, identificata al N.C.T. del Comune di Vigolzone (PC) al foglio 35, fronte dei mappa-

li 48 e 241, per uso agricolo (dando atto che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi per tale uso) e, invece, di non accogliere e, pertanto **di diniegare**, la richiesta di occupazione, con ricovero per attrezzi e animali, della medesima sopra descritta area demaniale;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 ss.mm. e ii., al sig. Carini Gabriele, residente in Comune di Vigolzone (PC) Località Carmiano (C.F.: CRNGRL51E04Z114E), la concessione per l'occupazione di un'area demaniale di circa 4.500,00 m² di superficie, ubicata in Comune di Vigolzone (PC), Località Carmiano, sponda sinistra del Torrente Nure, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 35, fronte mappali 241 e 48, per uso agricolo, come da planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale – codice procedimento: PC20T0043 (ex PC04T0042);
- b) **di diniegare** la concessione, richiesta dal succitato sig. Carini Gabriele, per l'occupazione, con ricovero per attrezzi e animali, dell'area demaniale di circa 152,00 m² di superficie, ubicata in Comune di Vigolzone (PC), Località Carmiano, sponda sinistra del Torrente Nure, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 35, fronte mappali 241 e 48;
- c) **di prescrivere al** sig. Carini Gabriele la rimozione del ricovero per attrezzi e animali di cui alla precedente lettera **b)** e di darne comunicazione a questo Servizio e al Comune di Vigolzone entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del presente atto con apposita dichiarazione corredata di documentazione fotografica attestante l'avvenuto ripristino dell'area demaniale interessata;
- d) **di stabilire che** la concessione è valida per anni **6 (sei)** a partire dal 28/10/2020, data della presentazione della nuova istanza;
- b) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 20/04/2022;
- c) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2022 è stato pagato;
- quanto dovuto per gli indennizzi risarcitori per l'occupazione abusiva dell'area demaniale è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in euro 250,00, è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le con-

troverse indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Sig. Carini Gabriele residente in Comune di Vigolzone (PC), Località Carmiano, (C.F. CRNGRL51E04Z114E), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i. - Codice Procedimento: PC20T0043 (ex PC04T0042).

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 4.500,00 m² di superficie, per uso agricolo, ubicata in Comune di Vigolzone (PC), Località Carmiano, in sponda sinistra del del Torrente Nure, censita al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 35, fronte dei mappali 48 e 241, come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a partire dal 28/10/2020, data della presentazione della nuova istanza.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2021 ammonta a € **128,07** e per l'anno 2022 ammonta a € **132,23**;
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di

apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza” - assunto al protocollo ARPAE con il n. 56605 del 13/04/2021, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).


Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n. 7/2004 s.m.i., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il sottoscritto Carini Gabriele (C.F. CRNGRL51E04Z114E), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 20/04/2022

Firma per accettazione, del concessionario



Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile Piacenza

IL RESPONSABILE

DOTT. ING. FRANCESCO CAPUANO
 AGENZIA REGIONALE
 PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
 PROTEZIONE CIVILE

 ARPAE-SAC Piacenza
 aoppc@cert.arpa.emr.it

	TIPO	ANNO	NUMERO
Reg.			
del			

 p.c. Comune di VIGOLZONE
 Piazza Serena, 18, 29020 Vigolzone PC
 comune.vigolzone@sintranet.legalmail.it

 Risposta al n. 68653 del 24/12/2020
 e al n. 19011 del 06/04/2021

OGGETTO: RICHIESTA PARERI - L.R. 7/2004 - Richiesta di concessione n. 68653 del 24/12/2020 avente ad oggetto porzione di area demaniale identificata a fronte dei mappali 48 e 241 del foglio n. 35 del C.T. del Comune di Vigolzone (PC), per una superficie di circa 2496 mq – Uso: uso agricolo con ricovero per attrezzi e animali.

Richiedente Carini Gabriele - COD. SISTEB PC20T0043

Parere idraulico di competenza.

- Premesso che:

- ARPAE-SAC di Piacenza ha inviato la nota di prot. 187751 del 24/12/2020, assunta al protocollo dello scrivente Servizio al n. 68653 del 24/12/2020, relativa alla richiesta di concessione di area demaniale identificata a fronte dei mappali 48 e 241 del foglio n. 35 del C.T. del Comune di Vigolzone (PC), per una superficie di circa 2496 mq – Uso: uso agricolo con ricovero per attrezzi e animali ad uso familiare, nonché l'integrazione ns. prot. 19011 del 06/04/2021 e l'allegata documentazione;

- Visti:

- il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza;
- visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che ha assunto valore di Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dal 2012, in particolare per ciò che riguarda gli usi ammessi in ambito fluviale o di espansione delle piene;
- visto il Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni (PGR).

- Esaminata l'allegata documentazione alla richiesta di concessione dell'area, in cui, tra l'altro si evince che era già in essere analoga concessione fino al 01/05/2019 attraverso determina n. 4531 del 02/05/2013 per uso *agricolo orto domestico*.

- Espletati i sopralluoghi nel corso dei quali si è verificato che:

- l'area richiesta in concessione si configura come terrazzo alluvionale emerso del T. Nure, non più soggetto alle acque di piena ordinaria
- risultano presenti una struttura in legno amovibile ed animali da cortile (galline)

- Considerato che:

- la collocazione è tale da rendere l'area non direttamente interferente con le piene ordinarie;
- l'utilizzo richiesto non pregiudica, al momento, il regime del corso d'acqua di cui trattasi;
- l'area richiesta in concessione ricade in parte nella fascia fluviale A2, alveo di piena;
- l'area richiesta in concessione ricade in zona caratterizzata da pericolosità di tipo P3, con pericolosità elevata, ossia area allagabile con scenario frequente, con rischio R3, elevato, in base al PGRA;
- non saranno realizzate nuove opere;
- il PTCP prevede che, in base all'art. 11 comma 8 lett.e c) e f): *“Nell'alveo di piena, zona A2, oltre a quanto consentito per la fascia A ... sono ammessi, compatibilmente con le condizioni di rischio idraulico e fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma 6, in merito al rispetto dell'area di sponda, e dal Titolo I della successiva Parte terza in merito al territorio rurale: ... c) la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché amovibili e realizzati con materiali tradizionali... f) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente ...”*

si esprime

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi alla richiesta di concessione di area demaniale identificata a fronte dei mappali 48 e 241 del foglio n. 35 del C.T. del Comune di Vigolzone (PC), per una superficie di circa 2496 mq – Uso: uso agricolo con ricovero per attrezzi e animali ad uso familiare come da integrazioni fornite da parte del Sig. Gabriele Carini, secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) Il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, manomettere o comunque coltivare il terreno in concessione, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, in particolare con la costruzione di opere di difesa artificiale delle sponde mediante materiale pietroso o con piantumazione di alberi e cespugli.
- 2) Le aree da utilizzarsi non dovranno in alcun modo ricadere all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua.
- 3) È fatto obbligo all'Ente concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio.
- 4) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.
- 5) Il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di


- competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
- 6) Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i.
 - 7) L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo le stesse pulite e prive di ogni tipo di rifiuto.
 - 8) L'amministrazione idraulica non è responsabile – sotto ogni qualsiasi aspetto – per gli eventuali danneggiamenti che eventi di piena del torrente Nure dovessero comunque arrecare alle aree demaniali concesse e a quanto vi insiste.
 - 9) Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. **IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.**
 - 10) Il concessionario è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che durante i lavori sarà potenzialmente esposta a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al solo concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, il concessionario è obbligato a tenersi informata sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del concessionario ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione.
 - 11) Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto della presente autorizzazione; compresi, dunque, anche i danni che, a seguito di eventi alluvionali, potessero essere arrecati a persone, beni, strutture e quant'altro presente nell'area in concessione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Francesco Capuano)
(firmato digitalmente)

GR
GR_68653_2020_Parere_Idr_Vigolzone_Carini/OneDrive_BacinoNure_Autorizzazioni2021_Vigolzone

Allegati:

- Planimetrie da istanza Arpae



Stralcio da Istanza Arpae, 1

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.